

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4087

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PINTO, LO CURZIO, LAVAGNINI  
e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1999

---

Nuove disposizioni sugli assistenti sociali  
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa vigente denuncia una grave disparità di trattamento nei confronti del personale con funzione di assistente sociale del Servizio sanitario nazionale rispetto a quello riconosciuto in tutto il resto delle amministrazioni pubbliche.

Già da tempo, infatti, gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale lamentano tale particolare situazione che penalizza la loro condizione operativa e contrattuale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, inquadrava gli «assistenti sociali collaboratori» al sesto livello e gli «assistenti sociali coordinatori» al settimo livello (se con otto anni di anzianità al 31 dicembre 1979); il successivo decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, ha stabilito le competenze operative dell'assistente sociale coordinatore sancendo la necessità della compresenza delle due figure nei posti di lavoro.

Non avendo, generalmente, le aziende sanitarie locali finora provveduto a mettere in atto procedure di progressione e/o di equilibrio tra le due posizioni, ne è conseguita una sorta di cristallizzazione per cui, in carenza a tutt'oggi di riorganizzazioni funzionali e di riconoscimenti contrattuali, la maggior parte degli assistenti sociali risulta da oltre venti anni costretta nelle medesima collocazione iniziale.

Ciò risulta tanto più mortificante visto che le funzioni sostenute, per carenze di organico e per necessità di servizio, dagli assistenti sociali collaboratori sono assimilate a quelle del superiore profilo dell'assistente sociale con evidente appiattimento a

vantaggio dell'ente e a danno dei professionisti.

A fronte della stasi contrattuale, gli assistenti sociali hanno ottenuto nel tempo notevoli acquisizioni legislative: il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1987, n. 14, che sancisce il valore giuridico del titolo di studio; la legge 19 novembre 1990, n. 341, che istituisce il diploma universitario, e il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, recante l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale; la legge 23 marzo 1993, n. 84, che definisce l'ordinamento professionale; il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, n. 155, che regola l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Nell'ambito della sanità non si è ancora proceduto ad alcun apprezzamento di tale evoluzione normativa e professionale, mentre in tutti gli altri comparti già dal 1990, è stata soppressa la posizione e il profilo *ex* sesto livello con conseguente ricollocazione iniziale degli assistenti sociali del settimo livello.

Da tale difformità di trattamento, discende tuttora una difficoltà di «mobilità» degli assistenti sociali tra i vari comparti che sta producendo non solo una situazione di disagio per la evidente condizione di disparità, ma anche un sempre più consistente contenzioso in atto; infatti in risposta alle istanze di assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale di mobilità verso enti locali e Ministeri viene, generalmente, opposto diniego per la non corrispondenza delle posizioni contrattuali e dei relativi profili.

Tutto ciò oltre a non essere coerente ai principi generali di natura costituzionale,

non appare coerente nè con la necessaria osservanza della legge n. 84 del 1993 - normativa speciale di riferimento per profilo, requisiti e competenze degli assistenti sociali - nè con i presupposti della integrazione socio-sanitaria che, punto qualificante del Piano sanitario nazionale, non può esplicitarsi agevolmente senza il superamento delle attuali discrasie; infatti tale perdurante situazione di penalizzazione sta producendo evidenti risvolti di progressivo indebolimento del «sociale» nel contesto sanitario.

Sulla base degli effetti discriminatori e dei possibili risvolti svalutativi della valenza sociale nelle problematiche riferite al tema della integrazione, derivanti da tale in-

dirizzo legislativo, che potrebbe accentuare costose tendenze di «sanitarizzazione» del «sociale» e tuttora contrastare la realizzazione degli obiettivi della integrazione socio-sanitaria, così come richiamata anche dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, e tenendo conto altresì che la necessaria osservanza della legge n. 84 del 1993 obbliga a criteri omogenei di apprezzamento per l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione di questi professionisti, si propone, suggerito da un sindacato degli operatori del settore, il seguente disegno di legge al fine di dare una equa risoluzione all'annoso problema.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni in materia di inquadramento degli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale)*

1. Gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei titoli e requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, sono collocati nella medesima posizione di accesso e di carriera di quella già prevista per gli assistenti sociali impegnati in servizi e strutture dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti locali.

2. L'accesso degli assistenti sociali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avviene nella settima qualifica funzionale.

### Art. 2.

*(Iscrizione ad albi degli assistenti sociali dipendenti pubblici. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761)*

1. Gli assistenti sociali dipendenti da amministrazione pubbliche costituiscono una categoria di dipendenti pubblici che svolge qualificata attività professionale, implicante l'iscrizione ad albi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dopo le parole: «gli architetti» sono inserite le seguenti: «, gli assistenti sociali».

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il terzo comma è abrogato.

Art. 3.

*(Norme per la prima collocazione degli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima ne faccia domanda, è collocato nella posizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le disposizioni della presente legge, senza aggravio di spesa per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

*(Riserva di posti nei primi concorsi e selezioni)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, nei concorsi e nelle selezioni per l'accesso alla qualifica di dirigente, è garantita una riserva del 33 per cento dei posti disponibili per gli assistenti sociali con titoli e requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, e con nove anni di anzianità ed esperienze di servizio. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso e/o selezione di titoli professionali e di cultura integrato da colloquio in applicazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.





